

(N. 2770)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1953

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di crisi in cui versano da alcuni anni, le Amministrazioni comunali e provinciali ha reso necessaria, fino al 1951, l'adozione di provvedimenti straordinari, per consentire il ripiano dei bilanci deficitari con l'integrazione dello Stato e con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati.

La legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale ha arrecato ai Comuni ed alle Province nuove e notevoli provvidenze, che, peraltro, per essere intervenute solo nel secondo semestre dell'anno in corso, hanno esercitato sui bilanci 1952 una ben limitata influenza.

L'accresciuto costo dei pubblici servizi, d'altra parte, ha pesato nel decorso anno sulla già difficile situazione di molte amministra-

zioni; malgrado la severa revisione delle spese disposta dagli organi tutori competenti e malgrado l'inasprimento dei tributi locali cui si è fatto ricorso, Comuni e Province presentano per l'anno 1952 un *deficit* aggirantesi, complessivamente, intorno ai 40 miliardi.

Si rende, pertanto, indispensabile provvedere al ripiano dei bilanci 1952 di detti enti, con i mezzi straordinari dell'integrazione statale e dell'assunzione di mutui a condizioni di favore, in analogia del sistema adottato per gli anni precedenti, opportunamente corretto.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si consente l'erogazione di contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 8 miliardi, ai quali si aggiungono i fondi eventualmente residuati su quelli assegnati per inte-

giunzione dei bilanci dell'anno 1951 e si prorogano per il 1952 le disposizioni di favore concernenti l'assunzione dei mutui occorrenti per il ripiano dei disavanzi non coperti dal contributo statale (articolo 1).

Tuttavia, il sistema proposto presenta, rispetto a quello degli anni antecedenti, alcuni correttivi, intesi a delimitare la cerchia degli enti che possono fruire del contributo statale e ad autorizzare l'adozione di appropriati interventi ispettivi nella gestione degli enti disestati.

Sotto il primo riguardo, si è inteso proporre, al di fuori di ogni automatismo, basato sulla semplice constatazione dell'esistenza d'un disavanzo, che possano ottenere il contributo solamente quegli enti per i quali sussistano obiettive condizioni giustificative del dissesto, e che, per contro, prima dell'intervento statale, abbiano richiesto ai cittadini delle rispettive circoscrizioni un adeguato sforzo contributivo.

L'articolo 2 del disegno di legge elenca a tale scopo tre distinte ipotesi, che debbono verificarsi per la concessione della integrazione statale:

a) Comuni e provincie che per aver fruito, in questi ultimi anni dell'integrazione stessa, e per aver applicato nel 1952, super-contribuzioni alle sovrimposte fondiaria di adeguata misura, manifestano palesemente uno stato di persistente dissesto;

b) Comuni e Provincie economicamente depressi, individuati col parametro del reddito imponibile medio dei terreni, e cioè con un criterio analogo a quello introdotto dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per l'identificazione dei Comuni montani e dei Comuni situati in piccole isole;

c) Comuni e Provincie, le cui entrate effettive di bilancio, nonostante l'applicazione di adeguate super-contribuzioni alle sovrimposte fondiaria, non raggiungono l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.

In secondo luogo con l'articolo 4 del disegno di legge si dà facoltà ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro di disporre accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari; con

lo stesso articolo, si dispone, inoltre, che la concessione del contributo in capitale o dei mutui può essere subordinata all'adozione da parte degli enti di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere od attenuare il dissesto.

Sono evidenti le ragioni giustificative delle disposizioni contenute nell'articolo 4. Sia che si manifesti con la concessione del contributo in capitale o con l'autorizzazione a contrarre mutui, l'intervento dello Stato in favore degli Enti locali comporta un sacrificio a carico di tutti i contribuenti della Repubblica. Corrisponde, perciò, ad un sano criterio di gestione del pubblico denaro che lo Stato pretenda di esaminare più in dettaglio di quanto sia possibile fare attraverso i bilanci e gli atti relativi, la situazione degli enti deficitari e pretenda, inoltre, l'adozione da parte di questi, di misure ritenute idonee ad eliminare le cause del dissesto.

Aggiungesi che le indagini ispettive proposte con l'articolo 4 dello schema potranno fornire utili elementi di apprezzamento, per la elaborazione di norme legislative future, nello stesso interesse degli enti locali.

Con l'articolo 3 si consente ai Comuni ed alle Provincie che non possono ottenere il contributo in capitale e che non riescono a pareggiare il bilancio con i normali mezzi a loro disposizione, di provvedere al ripiano del disavanzo economico con l'assunzione di mutui di favore.

Con l'articolo 5, infine, si precisa che le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, in quanto per queste sono operanti le particolari provvidenze portate dalla legge 23 maggio 1952, n. 633, e si dispone, che per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale, valgano anche per l'anno 1952 le disposizioni contemplate dall'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, che consente ai predetti enti di avvalersi della Commissione centrale per la finanza locale, per l'esame dei bilanci e di contrarre mutui di favore per il pareggio dei bilanci stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Provincie che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro dell'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresì utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Comuni e Provincie che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1° gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;

b) Comuni e Provincie per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale

e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200;

c) Comuni e Provincie per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.

Art. 3.

I Comuni e le Provincie che, non rientrando nelle categorie previste dall'articolo 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 4.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 può essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il dissesto.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini

del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 6.

La spesa di otto miliardi, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1952-1953, con una corrispondente

aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.